COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE **IMPEGNO N.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **di Prot.** **N. 121 Reg. Delib.**

OGGETTO: DESTINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DEL D.LGS. 285/1992 ART. 208 (CODICE DELLA STRADA).

L'anno duemilaundici addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 17.00 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale:

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI	SINDACO	si	
BRICALLI GIANNI	VICESINDACO	si	
SALA ORAZIO	ASSESSORE	si	
DEL DOSSO DONATO	ASSESSORE	si	
MANNI VALTER	ASSESSORE	si	

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina CERRI** con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 267/2000)

Il **Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'articolo 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come successivamente modificato ed integrato con l'art. 15 del D.Lgs. n. 9/2002, l'art. 1, c.564 della L. n. 296/2006 e da ultimo modificato dalla L. 29/07/2010, n. 120, stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione allo stesso codice sono devoluti allo Stato, ovvero alle Regioni, Province e Comuni quando le violazioni anzidette siano accertate da funzionari ufficiali od agenti rispettivamente dello Stato, Regioni, Province o Comuni;

una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti è destinata:
"a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale".

VISTO l'articolo 393 del regolamento di esecuzione del codice della strada, emanato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, secondo il quale gli Enti locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, a norma

dell'articolo 208 del codice, con obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero delle infrastrutture dei trasporti rendiconto annuale;

RITENUTO di provvedere in merito, determinando sin d'ora (sulla scorta dell'ammontare dell'entrata alimentata dalle sopramenzionate sanzioni stradali per l'esercizio precedente e delle indicazioni al riguardo formulate dall'Agente di Polizia Locale) la prevedibile entrata per sanzioni amministrative e pecuniarie che saranno accertate dal Comune nel corso dell'esercizio 2012, fissando sin d'ora le destinazioni alle finalità previste dalle norme su richiamate, per come di seguito esposto:

l'entrata iscritta alla risorsa 3.01.1365, determinata in €. 10.000,00 derivante dai proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie per violazioni al codice della strada (art. 208) verrà utilizzata, per il 50% dell'ammontare della medesima, come segue:

- €. 1.250,00 manutenzione segnaletica stradale (art. 208, comma 4, lett. a));
- €. 1.250,00 potenziamento dell'attività di controllo ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (art. 208, comma 4, lett. b));
- €. 2.500,00 miglioramento della sicurezza stradale (art. 208, comma 4, lett. c));

VISTO il t.u. sull'ordinamento degli Enti locali (d.lgs. n. 267/2000);
VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri resi sull'allegata proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del t.u.;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dallo Statuto;

DELIBERA

1) **DI DESTINARE** una quota pari al 50% dei proventi derivanti dagli accertamenti per violazioni al codice della strada di cui alla risorsa 3.01.1365 (capitolo 1365) , alle finalità di cui in premessa e per le percentuali in premessa parimenti indicate, che in questa Sede si richiamano ed approvano;

2) **DI DARE** atto che gli stessi proventi verranno imputati come segue:

• Intervento 1080103 cap. 7335/02 – 7335/03 – 7340/01

3) **DI DARE ATTO** che la somma totale destinata alle finalità di cui sopra non è inferiore al 50% dei proventi spettanti al titolo suindicato.